

Avviso per la costituzione di un *Elenco di revisori legali* della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione per l'incarico, da parte dei beneficiari dei contributi, della certificazione delle spese.

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Per una semplificazione ed accelerazione delle procedure di controllo delle rendicontazioni dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati a valere sulle risorse regionali e comunitarie, la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, intende procedere alla costituzione di un elenco di revisori legali (persona fisica o società), di seguito "Elenco", esterni all'Amministrazione regionale, per la certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei contributi.
2. La costituzione dell'Elenco è prevista anche dal "Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del POR FESR 2014-2020", approvato con decreto n. 2578 del 21 novembre 2016, che, con riferimento agli interventi con rendicontazioni complesse e con un numero elevato di giustificativi in fase di rendicontazione della spesa, stabilisce la possibilità, nell'ambito del bando/invito, di richiedere ai beneficiari di allegare alla domanda di rimborso una certificazione della spesa emessa da un revisore legale scelto dall'Elenco.
3. L'Elenco può essere anche utilizzato per la certificazione delle spese relative a progetti finanziati nell'ambito di linee contributive non attinenti a ricerca, sviluppo e innovazione gestite dall'Amministrazione regionale o da organismi da essa delegati.
4. La costituzione dell'Elenco non prevede alcun procedimento concorsuale o graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
5. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico di consulenza o prestazione professionale dall'Amministrazione regionale né dai beneficiari dei finanziamenti.

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, i candidati (persona fisica o società) devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)
 - b) aver partecipato ad almeno un corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale come indicato nel successivo articolo 6, entro l'anno solare successivo alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4.
2. Il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco è subordinata alla partecipazione ad eventuali aggiornamenti formativi periodici richiesti e organizzati dalla Amministrazione regionale in relazione alla pubblicazione di nuove linee contributive e/o alla modifica delle procedure di gestione e controllo delle linee contributive già attive.

Articolo 3 – Periodo di validità dell'Elenco

1. L'Elenco ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e viene aggiornato periodicamente a seguito delle attività formative di cui al successivo articolo 6.
2. L'elenco ha validità per l'intera programmazione comunitaria e regionale 2014–2020 con scadenza al 31 dicembre 2023. Il termine di validità dell'elenco può essere prorogato con Decreto del direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione all'Elenco, formulata secondo il modello di cui all' Allegato A al presente avviso e firmata digitalmente, è presentata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio affari generali e amministrativi (di seguito Ufficio competente), tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
2. Alla domanda deve essere allegata copia dell'attestazione del pagamento del bollo di euro 16,00 effettuato tramite F23.
3. Il candidato dichiara nella domanda, in particolare:
 - a) il numero di iscrizione al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39/2010;
 - b) di assumere la responsabilità delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa dei dati falsi;
 - c) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso;
 - d) di autorizzare il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
 - e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venir meno del requisito di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a).
4. La domanda può essere presentata in ogni momento dell'anno a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso su Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 5 – Procedure per la costituzione dell'Elenco

1. Le candidature sono sottoposte all'accertamento da parte dell'Ufficio competente del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Qualora il candidato non risulti in possesso del requisito richiesto, la domanda viene rigettata.
2. L'inserimento del nominativo nell'Elenco è subordinato alla partecipazione del candidato alle attività formative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Qualora il candidato non partecipi alle attività formative entro l'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda, la domanda medesima viene rigettata.
3. L'Elenco è approvato e aggiornato a seguito delle attività formative di cui all'articolo 6 con decreto del direttore del Servizio affari generali e amministrativi entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). L'Elenco è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e nelle pagine dei canali contributivi interessati.
4. L'inserimento nell'Elenco non è incompatibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione Friuli Venezia Giulia o di altre amministrazioni ed enti pubblici.
5. L'iscrizione nell'Elenco è incompatibile con la nomina di componente del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

Articolo 6 – Corsi di formazione

1. I corsi di formazione, propedeutici all'iscrizione nell'Elenco di cui al presente avviso, sono organizzati in aula nel territorio regionale con cadenza almeno annuale.
2. Sono ammessi a partecipare al corso di formazione i candidati, in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Elenco, entro il 30 aprile di ogni anno ed eventuali collaboratori, da indicare nella domanda di iscrizione all'Elenco. Per l'anno 2017 la scadenza della domanda per l'iscrizione all'Elenco è il giorno 15 maggio 2017.
3. L'Amministrazione regionale può calendarizzare ulteriori corsi di cui al comma 1 per le candidature presentate entro una scadenza successiva alla data del 30 aprile.

4. Le date, le sedi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicate tramite avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e inviato tramite la newsletter dell'Amministrazione regionale "Avvisami", sottoscrivibile dall'home page del sito regionale.
5. La durata del corso è indicativamente di 4 ore formative.

Articolo 7 – Conferimento dell'incarico al revisore

1. Il beneficiario del contributo per la liquidazione del quale è prevista la certificazione delle spese individua il revisore tra quelli indicati nell'Elenco.
2. Il beneficiario conferisce l'incarico al revisore attraverso una lettera di incarico.
3. L'incarico non può essere conferito a revisori legali che non rispondono al requisito di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del D.Lgs 39/2010¹.

Articolo 8 – Compensi per l'incarico

1. I costi dell'attività di certificazione delle spese possono essere rendicontati fra i costi del progetto finanziato, qualora previsto dai bandi o regolamenti di riferimento e secondo i limiti e i vincoli posti dagli stessi.
2. Il costo dell'incarico affidato al revisore per l'attività di certificazione viene pattuito direttamente con il beneficiario.

Articolo 9 – Attività del revisore legale

1. Il revisore legale effettua l'attività di controllo e certificazione della spesa secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per i revisori", pubblicate sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e nelle pagine dei canali contributivi interessati.

¹ D.Lgs 39/2010 - Art. 10 (Indipendenza e obiettività)

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

6-13 OMISSIS

2. L'attività di controllo del revisore legale, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui al comma 1 e dalla disciplina contributiva di riferimento, è effettuata, in particolare, sui seguenti aspetti:
 - a) coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
 - b) esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa e riferibilità degli stessi al beneficiario;
 - c) esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
 - d) verifica che il pagamento sia stato effettuato esclusivamente secondo le modalità previste nei regolamenti/bandi di riferimento;
 - e) comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di ricerca/attività con il libro unico dell'impresa;
 - f) controllo della tracciabilità contabile, eventualmente a campione.
3. Il revisore, a conclusione dell'attività di controllo della spesa rendicontata nell'ambito del progetto finanziato, rilascia al beneficiario del contributo una dichiarazione sottoscritta digitalmente concernente la certificazione delle spese, redatta secondo i facsimili pubblicati sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nelle pagine dei canali contributivi interessati.

Articolo 10 – Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti viene effettuata d'ufficio nel caso:
 - a) di perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) di rinuncia da parte dell'interessato;
 - c) l'Amministrazione regionale o suo organismo delegato riscontri, a seguito delle attività di controllo di cui all'articolo 11, su due rendicontazioni certificate dal medesimo revisore legale la presenza di errori che comportino la revoca anche parziale del contributo oppure su un'unica rendicontazione riscontri un tasso di errore superiore al 20% della spesa certificata;
 - d) si accerti una grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito da un soggetto beneficiario;
 - e) di mancata partecipazione agli aggiornamenti formativi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La cancellazione viene effettuata tramite decreto del direttore del Servizio affari generali e amministrativi ed è comunicata tempestivamente al revisore.
3. Un soggetto che è cancellato dall'Elenco ai sensi delle lettere c), d), ed e) del comma 1, non può ripresentare la domanda di iscrizione all'Elenco fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 11 – Controlli

1. L'Amministrazione regionale o altri organismi aventi titolo effettuano controlli, anche a campione, sulle rendicontazioni certificate, ai fini di verificare la correttezza dell'attività svolta dai revisori legali, eventualmente con richiesta al beneficiario del contributo della relativa documentazione comprovante la spesa sostenuta.
2. Qualora dai controlli di cui al comma 1 emergano casi di irregolarità o di errore sulla spesa certificata, l'Amministrazione regionale trasmette al revisore una nota di richiamo contenente l'indicazione di quanto riscontrato. Le note di richiamo relative ai casi di errore di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d), sono trasmesse al revisore dall'Ufficio competente alla tenuta dell'elenco.

Articolo 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
 - a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, anche tramite strumenti informatici, è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;

- b) il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la costituzione dell'Elenco. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco;
- d) l'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali";
- e) il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Articolo 13 – Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Articolo 14 – Responsabile del procedimento

1. La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Servizio affari generali e amministrativi presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Via Trento, 2 - 34132 Trieste - E-mail: affarigenerali@regione.fvg.it - PEC: economia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio affari generali e amministrativi.

Articolo 15 – Pubblicazione

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it.

Articolo 16 – Allegati

1. Il presente Avviso si compone di n. 1 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A "Schema di domanda iscrizione all'Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione da incaricare ai fini della certificazione delle spese".